

FOCSIV volontari nel mondo
Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontariato

STATUTO
Approvato dalla Assemblea straordinaria del 1 dicembre 2012

SEDE E FINALITA'

ARTICOLATO

Articolo 1

La FOCSIV volontari nel mondo - Federazione Organismi Cristiani di Servizio Internazionale Volontario (di seguito "la Federazione") - è una associazione di ispirazione cristiana senza scopo di lucro di Organismi di volontariato, di cooperazione e di solidarietà internazionale. Essa opera per lo sviluppo integrale della persona, per la promozione della giustizia sociale e della solidarietà tra i popoli, in coerenza con i valori evangelici e alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa.

Articolo 2 - LA SEDE

La Federazione ha la propria sede legale in Roma, via s.Francesco di Sales 18. Possono essere istituite sedi secondarie e uffici di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 - GLI SCOPI

La Federazione, ha come scopi:

- a) rappresentare e tutelare l'insieme degli Associati in tutte le sedi opportune;
- b) promuovere presso istituzioni, organizzazioni e opinione pubblica, a livello nazionale e internazionale, iniziative culturali e politiche così come ogni altra opportuna iniziativa utile a far conoscere, riconoscere e sostenere i valori del volontariato, della cooperazione e della solidarietà internazionale;
- c) promuovere il volontariato internazionale come risorsa specifica per lo sviluppo umano equo e sostenibile in una prospettiva di partenariato, nella società civile e nella comunità ecclesiale, italiana ed internazionale;
- d) favorire una elaborazione culturale e politica quale strumento per una crescita ed una maturazione comune degli Associati attraverso la ricerca, il confronto, la verifica;
- e) promuovere la concertazione, stimolando azioni comuni tra gli Associati, e con altre organizzazioni che perseguono gli stessi obiettivi;
- f) promuovere strumenti e strutture atti a garantire servizi e assistenza in favore degli Associati e a rendere più efficace l'azione di sistema della Federazione e degli strumenti, organismi ed ambiti ad essa collegati;
- g) curare la formazione professionale e permanente compresa la formazione del personale docente della scuola;

h) curare la produzione e la stampa di pubblicazioni periodiche e non.

l) intervenire in situazioni di emergenza e calamità naturali, con azioni di prevenzione e riabilitazione, volte a rafforzare la capacità e la resilienza delle comunità locali; anche mediante la selezione, la formazione e l'invio di personale in aiuto umanitario.

La Federazione in quanto tale può svolgere attività di cooperazione allo sviluppo. Ogni provento della Federazione, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, deve essere destinato ai fini istituzionali.

I SOCI - TIPOLOGIE

I Soci della Federazione sono:

Articolo 4 - GLI ASSOCIATI

Possono essere Associati alla Federazione gli Organismi, gli Enti, le Istituzioni, le Associazioni e le Fondazioni senza fini di lucro che svolgono un servizio di volontariato e di cooperazione internazionale, per lo sviluppo integrale della persona e la promozione della solidarietà tra i popoli con riferimento allo spirito e al dettato dell'art. 1 del presente Statuto

4.1 - requisiti

a) avere evidente tra i propri scopi istituzionali, la realizzazione di attività di volontariato, di cooperazione e solidarietà internazionale;

b) dimostrare di aver realizzato o sostenuto almeno un programma pluriennale di sviluppo in paesi del Sud del mondo negli ultimi tre anni;

c) dimostrare di contare su una base associativa adeguata ed attiva, espressione di un inserimento sul territorio e di collaborazione con la Chiesa;

d) avere una governance democratica ed una struttura partecipativa;

e) redigere annualmente i propri bilanci approvati nei termini di legge e con le modalità previste dai propri Organi.

L'assenza di una di queste caratteristiche rende impossibile l'ammissione di un candidato. La perdita di una di queste caratteristiche è considerata causa di decadimento per ogni Associato.

La comprovata capacità ed esperienza nella selezione, formazione, nell'impiego e accompagnamento dei volontari è considerata caratteristica preferenziale di ammissione.

4.2 - decadenza

a) l'assenza per prolungati e ingiustificati periodi (2 anni) dalle attività istituzionali della Federazione;

b) il non fornire alla Federazione i propri bilanci, i rapporti di attività annuali e i dati relativi alle proprie attività in Italia e all'estero;

c) il mancato pagamento delle quote sociali, dopo 2 (due) anni di immotivata insolvenza;
d) l'agire e il comportarsi in sede nazionale o internazionale ripetutamente in contrasto con le posizioni ufficiali e/o gli interessi della federazione.

4.3 - recesso

Ogni Associato può recedere dalla Federazione, inviando apposita comunicazione scritta al Presidente della Federazione, il quale provvederà a darne comunicazione all'Assemblea.

Ogni Associato è comunque tenuto agli obblighi ed agli impegni deliberati dalla Federazione per tutto l'esercizio in cui fa richiesta di recesso, compreso il pagamento della quota sociale.

Articolo 5 - GLI OSSERVATORI

Possono essere Osservatori della Federazione per un determinato periodo di tempo stabilito dalla Assemblea:

- i candidati Associati, prima di deliberarne la eventuale ammissione;
- ogni altro Organismo, Ente, Istituzione, Associazione e Fondazione senza fini di lucro che ne faccia motivata richiesta scritta al Presidente della Federazione.

Gli Osservatori possono partecipare alle attività e alle manifestazioni promosse dalla Federazione e, senza diritto di voto, alle Assemblee.

ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Sono Organi della Federazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) il/la Presidente;
- d) il/la Vicepresidente
- e) il Collegio dei Revisori
- f) il Collegio dei Probiviri

Articolo 6 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dagli Associati, rappresentati dai rispettivi Legali Rappresentanti.

L'Assemblea è convocata dal/dalla Presidente della Federazione secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento, ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli Associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti. L'Assemblea predispone le linee programmatiche, ed è l'organo di programmazione strategica e di verifica della Federazione.

Articolo 7

L'Assemblea delibera in sede ordinaria:

- a) sul programma e sulle attività della Federazione;
- b) sul bilancio preventivo e consuntivo;

- c) sull'ammissione dei nuovi Associati e Osservatori;
- d) sulle contribuzioni associative;
- e) sull'adesione o sulla partecipazione alla costituzione di Organismi, Enti, Istituzioni e Associazioni territoriali, nazionali e internazionali;
- f) sul decadimento degli Associati;
- g) sulle eventuali sanzioni a carico degli Associati;
- h) sull'approvazione del Regolamento interno.

Articolo 8

L'Assemblea elegge:

- a) il/la Presidente scelto/a tra i suoi membri o tra i soci degli Associati;
- b) il/la Vicepresidente scelto/a tra i suoi membri o tra i soci degli Associati;
- c) i restanti membri del Consiglio Nazionale, scelti tra i suoi membri o tra i soci degli Associati;
- d) il Collegio dei Revisori
- e) il Collegio dei Proviviri.

Tutti gli Organi eletti restano in carica 4 (quattro) anni e sono rinnovabili.

Articolo 9

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno 2 (due) volte all'anno, di cui quella per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

Essa inoltre deve essere convocata dal/dalla Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e/o a richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) degli Associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene a mezzo lettera semplice, compresa la posta elettronica, spedita almeno quindici giorni prima della data fissata. Nella stessa lettera si indica il giorno dell'eventuale seconda convocazione; in ogni caso l'ordine del giorno.

Articolo 10

L'Assemblea delibera in sede straordinaria sui seguenti argomenti:

- a) modifica dello Statuto;
- b) scioglimento e messa in liquidazione della Federazione,

L'Assemblea nomina all'inizio di ogni seduta un Segretario con funzioni verbalizzanti e, nelle Assemblee elettive, tre scrutatori.

Articolo 11

11.1- Diritto di voto

In sede di Assemblea, ogni Associato ha diritto ad un voto.

Il/la Presidente dell'Assemblea ha diritto di voto. In caso di parità, il voto del/della Presidente ha valore dirimente.

11.2- Quorum deliberativi

a. In prima convocazione le deliberazioni in sede ordinaria sono valide con la presenza della metà più uno degli Associati e con il voto favorevole della metà più uno dei presenti; in seconda convocazione con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, qualunque sia il numero degli stessi.

b. In sede straordinaria le deliberazioni sono valide con la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli Associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 12 - IL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è l'Organo responsabile della attuazione delle linee programmatiche generali stabilite dall'Assemblea. Esso esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Nazionale può delegare, ed ordinariamente delega, i suoi poteri di ordinaria amministrazione al Presidente come meglio specificato nell'articolo 14.

Il Consiglio Nazionale è composto dal/dalla Presidente, che lo presiede, dal/dalla Vicepresidente e da un membro eletto per ogni 8 (otto) Associati. Il numero minimo dei membri è comunque stabilito in 9 (nove) Consiglieri compresi il/la Presidente e il/la Vicepresidente.

Le deliberazioni sono valide con la presenza della metà più uno dei membri e vengono prese a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del/della Presidente.

Articolo 13

Il Consiglio Nazionale:

- a) nomina, su richiesta e proposta del/la Presidente, il/la Direttore Generale
- b) nomina il/la Tesoriere;
- c) nomina su proposta del/la Presidente i membri del Comitato Esecutivo
- d) stabilisce tempi, modi e strumenti per la traduzione delle linee programmatiche fissate dall'Assemblea e ne verifica l'attuazione; in particolare può sottoporre al Presidente proposte di delega utili alla realizzazione degli scopi e delle attività della Federazione.
- e) predispone documenti politici e di indirizzo da sottoporre, per approvazione o per eventuale successiva ratifica, all'Assemblea e, in particolare, la programmazione annuale;
- f) propone all'Assemblea l'ammissione di nuovi Associati, le eventuali sanzioni a loro carico e il loro eventuale decadimento;
- g) propone all'Assemblea l'ammissione di nuovi Osservatori e il loro eventuale decadimento;
- h) predispone il Regolamento interno e le sue eventuali modifiche da sottoporre alla approvazione della Assemblea;

i) formula le proposte all'Assemblea sull'adesione o sulla partecipazione alla costituzione di Organismi, Enti, Istituzioni e Associazioni territoriali, nazionali e internazionali

l) decide dell'istituzione di sedi secondarie e uffici di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

m) in caso di scioglimento: propone all'Assemblea la destinazione dei propri beni in conformità con i fini che essa si propone, secondo le leggi vigenti e secondo quanto previsto all'articolo 24 del presente statuto nomina se necessario i liquidatori ai quali viene dato mandato di eseguire quanto deliberato dall'Assemblea.

Il/la Presidente nomina ad inizio di ogni seduta un Segretario per la relativa verbalizzazione.

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno 4 (quattro) volte all'anno dietro convocazione scritta del/della Presidente.

Articolo 14 - IL/LA PRESIDENTE

La Federazione è presieduta dal/dalla Presidente che ne ha legale rappresentanza, con poteri di firma.

Il/la Presidente è il garante e responsabile della corretta attuazione dei dettati statutari, dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale .

Il/la Presidente è normalmente delegato dal Consiglio Nazionale per l'ordinaria amministrazione e in casi di urgenza con i poteri di straordinaria amministrazione, salvo ratifica del primo Consiglio Nazionale utile.

Il/la Presidente convoca e presiede l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, il Consiglio Nazionale ed il Comitato Esecutivo.

Il/la Presidente nell'espletamento dei suoi mandati si avvale della collaborazione del Comitato Esecutivo e del/della Direttore Generale se nominato.

Articolo 15 - IL/LA VICEPRESIDENTE

Il/la Vicepresidente ha il compito di sostituire il/la Presidente in caso di assenza o di temporaneo impedimento, ivi comprese nelle sue funzioni di Legale rappresentate della Federazione.

Articolo 16. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei Conti provvede alla sorveglianza ed al controllo periodico delle operazioni amministrative e della correttezza del bilancio. E' composto da tre Revisori effettivi e due supplenti scelti anche tra i non soci della Federazione. Nella sua prima riunione elegge il Presidente.

Articolo 17 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 Probiviri eletti dall'Assemblea tra personalità di riconosciuta autorevolezza dagli Associati. Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno

il/la Presidente; dirime le controversie tra i Soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi e su eventuali segnalazioni formali da parte dei soci di violazione delle norme statutarie, del Regolamento e di altri deliberati assembleari; propone al Consiglio Nazionale le eventuali sanzioni nei confronti di Associati. In tale contesto, esso giudica ex bono et ex equo senza formalità di procedura. Il lodo emesso è inappellabile.

ALTRE CARICHE DELLA FEDERAZIONE

Articolo 18 - IL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è composto dal/la Presidente, dal/la Vice Presidente, dal Tesoriere e fino a quattro membri proposti dal Presidente e nominati dal Consiglio Nazionale.

IL Comitato Esecutivo coadiuva il Presidente nell'espletamento delle proprie funzioni. Ad ogni componente del Comitato Esecutivo il/la Presidente può affidare responsabilità operative attraverso deleghe.

Articolo 19 - IL/LA TESORIERE

Il/la Tesoriere redige i bilanci preventivi e consuntivi della Federazione e sovrintende la gestione amministrativa della stessa.

Partecipa all'Assemblea, al Consiglio Nazionale, senza diritto di voto se scelto al di fuori dei membri di tali Organi, ed al Comitato Esecutivo.

Articolo 20 - IL/LA DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale coadiuva gli organi statuari e le cariche nell'espletamento delle loro funzioni

Egli recepisce i tempi, modi e strumenti delineati dal Consiglio Nazionale per la traduzione operativa delle linee programmatiche e ne verifica l'attuazione.

Il Direttore Generale è responsabile della corretta esecuzione dei deliberati dell'Assemblea, del Consiglio Nazionale, della programmazione delle attività e della gestione delle risorse e delle strutture della Federazione.

Egli esercita tali funzioni in costante contatto con il/la Presidente della Federazione.

Egli partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo senza diritto di voto

Articolo 21 - IL RAPPRESENTANTE C.E.I.

Su proposta del Presidente della Federazione, il Consiglio Permanente della C.E.I. (Conferenza Episcopale Italiana) nomina un suo rappresentante presso la Federazione il quale partecipa a tutte le attività e le manifestazioni della Federazione nonché, senza diritto di voto, alla Assemblea e al Consiglio Nazionale.

RISORSE

Articolo 22 - STRUMENTI

La Federazione persegue i suoi scopi statuari dotandosi delle risorse umane e di tutti i mezzi e le strutture ritenuti necessari.

Articolo 23 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Federazione è costituito dalle quote associative, dai contributi ordinari e straordinari o da qualsiasi altra oblazione, erogazione e sussidio o contributo pubblico o privato nonché da ogni altro bene che dovessero pervenire alla Federazione. In nessun caso i proventi delle attività possono essere distribuiti o divisi tra gli associati né in forma diretta né in forma indiretta. L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno con l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali della Federazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento della Federazione viene deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. In caso di scioglimento l'Assemblea, sulla base di una proposta formulata dal Consiglio Nazionale, delibera, dopo la liquidazione, sulla destinazione dell'eventuale patrimonio residuo ad enti, istituzioni ed organismi aventi analoghe finalità di utilità sociale. Se necessario, il Consiglio Nazionale nomina i liquidatori ai quali viene dato mandato di eseguire quanto deliberato dall'Assemblea.

Articolo 25 - CLAUSOLA FINALE

Per quanto non previsto nel presente statuto saranno applicate le disposizioni di legge contemplate dal Codice Civile e dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

Articolo 26 - NORME TRANSITORIE

Il presente statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione in Assemblea.

Tutti gli Organi in vigore al momento dell'approvazione del presente Statuto restano in carica sino alla prossima Assemblea che dovrà comunque essere convocata, ai sensi del presente Statuto, entro sei mesi dalla data di approvazione del presente Statuto.